

STATUTO COMUNALE
ULTIMA VERSIONE ALLA DATA DEL
29 GENNAIO 2007

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

- 1) La comunità locale è ordinata in Comune ed è autonoma. Il Comune di San Zeno Naviglio è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2) Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione Lombardia, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 – Finalità

- 1) Il Comune persegue la collaborazione, la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
- 2) Svolge la sua funzione anche attraverso l'attività che può essere esercitata dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, economiche e sindacali alla amministrazione ed alla realizzazione di una politica delle pari opportunità.
- 3) La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
- 4) Concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla vita, la tutela della persona e della famiglia, adottando quegli accorgimenti e strumenti necessari affinché la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti.
- 5) Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) la promozione di adeguate iniziative volte al formarsi di una cultura della giustizia, della tolleranza, della solidarietà, della non violenza e della pace;
 - b) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
 - c) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita con il coinvolgimento di tutte le realtà sociali.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

- 1) Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- 2) Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
- 3) I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
- 4) Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni a Consorzi o Enti sovracomunali.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

- 1) La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti località: Aspes, Caselle, Garza, Naviglio, Pietà, Pontevecchia storicamente riconosciute dalla comunità.
- 2) Il territorio del Comune si estende per chilometri quadrati cinque e confina con i comuni di: Brescia, Borgosatollo, Poncarale e Flero.
- 3) La sede comunale, composta dal Palazzo Civico e dalla Sala Consiliare, ha sede rispettivamente in Piazza Marconi n°3 e in Piazza Marconi 1/A.
- 4) Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, gli organi elettivi collegiali potranno riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
- 5) La denominazione o la modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione referendaria della popolazione.

Art. 5 - Albo pretorio

- 1) Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
- 2) La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.
- 3) L’affissione degli atti di cui al 1° comma è curata da un Messo comunale che ne certifica l’avvenuta pubblicazione.
- 4) Al fine di garantire a tutti i cittadini un’informazione adeguata sulle attività del Comune sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

Art. 6 - Stemma e gonfalone

- 1) Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di San Zeno Naviglio.
- 2) Il Comune ha come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1999 e registrato nei registri dell’Ufficio Araldico il 16 giugno 1999.
- 3) Lo stemma del Comune è d’argento, al leone al naturale attraversante la fascia di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.
- 4) Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale. Il gonfalone è un drappo partito di rosso e di bianco, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.
- 5) L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, devono essere autorizzati dalla Giunta Comunale.

Parte I

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Titolo I

Organi istituzionali

Art. 7 - Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 8 - Autonomia organizzativa

1. L'organizzazione interna e la competenza degli organi del Comune nell'esercizio delle funzioni sono determinate nel presente statuto e nei regolamenti col solo limite dei principi fissati dalle leggi della Repubblica.

Il Consiglio Comunale

Art. 9 - Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione del Consiglio Comunale, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza, surroga e supplenza dei consiglieri, sono stabilite dalla legge.
2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, nel caso di surroga, all'atto della adozione della delibera consiliare di surroga.

Art. 10 - Durata del mandato

1. La durata in carica del Consiglio ed i casi di scioglimento dello stesso sono stabiliti dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 11 - Funzioni

1. Il Consiglio Comunale:
 - rappresenta la collettività
 - determina l'indirizzo politico - amministrativo dell'Ente
 - controlla la corretta attuazione delle scelte e degli indirizzi politici e di gestione dallo stesso determinati.
2. Esercita le funzioni volte a rendere effettiva l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. Svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi statali e regionali nonché, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, disciplina tramite il regolamento, approvato a maggioranza assoluta, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
4. Il regolamento deve indicare altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esserci la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.
5. Il regolamento fissa altresì le modalità attraverso le quali fornire ai Consigli comunali attrezzature e risorse finanziarie.

6. Con il regolamento i Consigli Comunali disciplinano anche la gestione di tutte le risorse attribuite per il loro funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 12 - Competenze

1. Il Consiglio Comunale ha competenza su tutti gli atti fondamentali dell'Ente a contenuto programmatico e di indirizzo, con esclusione di qualsiasi contenuto gestionale.
2. Dispone sui seguenti argomenti:
 - a) statuto dell'Ente e delle aziende speciali;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari economici, programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, conti consuntivi, piani territoriali ed urbanistici, piani particolareggiati e piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle suddette materie;
 - c) convenzioni tra i Comuni e tra Comuni e Provincia, costituzione, modificazione e scioglimento di forme associative (ConSORZI ed Unioni);
 - d) istituzione degli organismi di decentramento e di partecipazione, determinazione dei loro compiti e delle norme relative al loro funzionamento;
 - e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni sociali e di aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente a società di capitali, affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione ed ordinamento dei tributi locali, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) determinazione degli indirizzi da osservarsi da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza nella loro attività;
 - h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) acquisti, alienazioni e permutazioni del diritto di proprietà o di altri diritti reali relativi a beni immobili, appalti e concessioni che non siano più previsti espressamente in atti fondamentali dello stesso Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi attribuiti alla Giunta, al Segretario o ad altri funzionari;
 - k) definizione degli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni nei termini stabiliti dalla legge, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservati dalla legge;
 - l) nomina delle commissioni istituite per legge, regolamento o per deliberazione specifica dello stesso consiglio, nei casi in cui sia prevista la rappresentanza della minoranza, attribuendo alla stessa la presidenza delle commissioni consiliari di controllo o di garanzia;
 - m) materie espressamente attribuitegli dalle leggi o dal presente statuto;
 - n) elezione del difensore civico, relativo regolamento di funzionamento e determinazione della dotazione organica del suo ufficio.
3. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali sopra elencati non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre alla ratifica consigliare nella prima adunanza del Consiglio successiva all'intervenuta esecutività della deliberazione stessa e comunque non oltre sessanta giorni dalla data della sua adozione, a pena di decadenza.
4. Oltre alle deliberazioni nelle materie ad esso affidate dalla legge o dallo Statuto, il

Consiglio può altresì discutere ed approvare ordini del giorno su argomenti di interesse locale o generale.

5. Il Consiglio può inoltre deliberare, nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo e controllo, l'effettuazione di udienze conoscitive, per sentire persone in grado di fornire notizie, informazioni e documentazioni utili alle finalità del Comune.

Art. 13 - Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.
2. Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare:
 - a) la condizione degli eletti a norma di legge e dichiararne l'ineleggibilità qualora sussista una delle cause prevista dalla legge, provvedendo alle eventuali sostituzioni;
 - b) l'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti;
 - c) l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
3. La posizione giuridica dei Consiglieri e le indennità loro spettanti per l'esercizio delle funzioni sono regolate e stabilite dalla legge.
4. I Consiglieri esercitano azione di vigilanza ed impulso sulla attività della Giunta Comunale. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune o da Enti da esso dipendenti o nei quali comunque esso abbia parte, tutte le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato.
5. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dalla legge e dal regolamento. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge o dal citato regolamento.
6. Ai sensi dell'art. 5 della legge 154/1981 i Consiglieri comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su tutti gli atti, questioni o materie di competenza del Consiglio Comunale ed hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, secondo le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
8. Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco, qualora gli stessi si trovino implicati, per atti o fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, in ogni stato e grado di giudizio purché non ci siano conflitti di interesse con il Comune.
9. Alle interrogazioni ed istanze di cui al comma 7) il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono entro 30 giorni.

Art. 14 - Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti e conoscitive, delle quali sono chiamati a far parte.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive senza giustificazione scritta, sono dichiarati decaduti.
3. A tal fine i Consiglieri Comunali giustificheranno l'assenza al Sindaco.
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione

all'interessato, da effettuarsi nei modi amministrativi a cura del Segretario, della proposta di decadenza.

Art. 15 - Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
3. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b), numero 2) della legge 8 giugno 1990, n°142.

Art. 16 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti a norma di regolamento da uno o più componenti.
2. A tal fine ciascun Consigliere, tre giorni prima della prima seduta del Consiglio, ovvero, in caso di surrogazione, entro tre giorni dalla relativa deliberazione del Consiglio, fa pervenire al protocollo dichiarazione scritta di appartenenza ad un gruppo consiliare. In mancanza di detta dichiarazione, è iscritto nel gruppo avente la stessa denominazione della lista in cui è stato eletto. Nella prima seduta del Consiglio Comunale il Sindaco dà comunicazione delle dichiarazioni fatte pervenire dai Consiglieri e ciascun gruppo indica il capogruppo e l'eventuale sostituto.
3. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari. I relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite dalla legge, dallo statuto o dal regolamento.
4. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei Consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardano:
 - a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni.
 - c) E' istituita la Conferenza dei capigruppo, le cui funzioni sono stabilite dal regolamento.

Art. 17 - Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco neo eletto, che la presiede, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
2. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostantive si discute.
3. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dallo statuto.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
5. Nella prima seduta del Consiglio Comunale si procede a:
 - a) convalida dei Consiglieri e del Sindaco neo eletto;

- b) giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana davanti al Consiglio;
 - c) comunicazione dei componenti della Giunta.
6. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

Art. 18 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, a cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.
2. Il regolamento del Consiglio, da approvarsi dallo stesso nel rispetto della legge e dello statuto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, dovrà prevedere apposite sessioni ordinarie di bilancio, rispettivamente per il bilancio di previsione con la relativa relazione previsionale e programmatica e per il conto consuntivo.
3. Il Consiglio può essere convocato:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;
 - c) dal Prefetto nei casi previsti dalla legge.
4. Nel caso di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che il Sindaco abbia provveduto alla convocazione, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto, che provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco.
5. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
6. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
7. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

Art. 19 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Art. 20 - Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio del Comune e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri.

Art. 21 - Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati, escludendo dal computo il Sindaco, salvo che sia richiesta dalla legge, dallo statuto o dal regolamento una maggioranza speciale.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno già fissato nell'avviso di prima convocazione e comunque non prima di ventiquattro ore e non oltre cinque giorni dalla prima convocazione, il Consiglio delibera validamente con l'intervento di almeno sei Consiglieri, escludendo dal computo il Sindaco.

3. Il Consiglio non può deliberare, nella seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.
4. La validità dell'adunanza deve essere verificata ad ogni votazione.
5. Gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio intervengono alle adunanze del Consiglio, delle quali non concorrono a determinare la validità, partecipano alla discussione ma non hanno diritto di voto.
6. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) i consiglieri che escono dalla sala prima delle votazioni.

Art. 22 - Astensione dei consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio o interessi, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o il conferimento di impieghi ai medesimi.
2. L'obbligo di astensione viene soddisfatto con l'abbandono dell'aula da parte del Consigliere interessato prima dell'inizio della discussione del punto che lo riguarda.

Art. 23 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti che abbiano votato, fatti salvi i casi in cui la legge o lo statuto richiedano una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che si astengono.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, previa apposita separata votazione.
4. Nelle deliberazioni per la nomina di persone è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti, in caso di parità di voti è eletto il più anziano d'età.
5. Nelle deliberazioni per la nomina di persone con riserva di uno o più nominativi ai candidati designati dalla minoranza qualora gli stessi non risultino eletti nel numero predeterminato a favore della minoranza, gli stessi risultano comunque eletti in sostituzione dell'eletto o degli eletti che abbiano ottenuto il minor numero di voti.

Art. 24 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, tuttavia il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei presenti, su proposta motivata di un Consigliere, di riunirsi in seduta non aperta al pubblico.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui i Consiglieri possono proporre la seduta segreta.

Art. 25 - Le votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con votazione palese.
2. Le votazioni riguardanti nomine sono effettuate a scrutinio segreto.
3. Il regolamento stabilisce gli eventuali altri casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
4. Il Sindaco proclama l'esito della votazione subito dopo il suo svolgimento. Nelle votazioni a scrutinio segreto è assistito per le operazioni di spoglio e verifica dei voti dai due consiglieri più giovani d'età.

Art. 26 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi Consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
2. Il Sindaco presiede l'adunanza del Consiglio secondo le norme stabilite dal regolamento.
3. In qualunque ipotesi di assenza od impedimento del Sindaco l'adunanza del Consiglio è presieduta dal Vice - Sindaco o, in assenza, dal Consigliere presente più anziano d'età.

Art. 27 - Istruttoria e verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale con facoltà di farsi coadiuvare da un dipendente comunale di sua fiducia.
2. I verbali delle deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco o dallo stesso Segretario. Nel verbale devono constare i voti espressi da ogni componente e le relative motivazioni.
3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione ed il deposito degli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio sono curati da ciascun responsabile interessato al provvedimento.
4. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, abbandonando l'aula prima dell'inizio della trattazione dell'argomento che lo riguarda, quando si trovi in uno dei casi di cui all'art. 22 - primo comma - del presente statuto. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Consiglio nominato dal Sindaco.
5. I verbali del Consiglio si intendono approvati se decorsi sei giorni dall'ultima affissione non venga avanzata anche da parte di un solo Consigliere motivata richiesta scritta di rettifica, che andrà inserita all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 28 - Le commissioni permanenti, conoscitive e di indagine

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni permanenti.
2. Il regolamento consiliare, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, disciplina il numero e le competenze delle commissioni, nonché la loro composizione, con la rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, le procedure per il loro funzionamento, i limiti, i poteri, il termine entro il quale il Sindaco neo eletto convoca il Consiglio per la costituzione di dette commissioni e l'eventuale autonomia finanziaria per la loro attività.
3. Alle commissioni sono attribuiti poteri consultivi sulle materie di competenza consiliare.
4. E' esclusa l'attribuzione o la delega, da parte del Consiglio, di poteri deliberativi alle stesse.
5. Le commissioni promuovono e favoriscono la partecipazione all'amministrazione del Comune di tutte le rappresentanze elette e di operatori esperti nei vari settori. A tal fine:
 - a) coadiuvano il Consiglio nell'esercizio della funzione d'indirizzo politico e di controllo politico-amministrativo;
 - b) formulano pareri ed avanzano proposte al Consiglio ed alla Giunta;
 - c) possono proporre al Sindaco, a maggioranza assoluta dei componenti, l'inserimento di questioni all'ordine del giorno del Consiglio;
 - d) possono chiedere, con voto unanime dei componenti, la convocazione del Consiglio. In tal caso si provvede alla convocazione con le modalità previste all'art. 18 - ultimo comma - del presente statuto.
6. Il Consiglio Comunale può inoltre costituire commissioni conoscitive e di studio su argomenti di interesse pubblico, che siano comunque strettamente connessi all'attività amministrativa del Comune.

7. Con la delibera di costituzione della commissione conoscitiva il Consiglio Comunale stabilisce anche i poteri di cui è munita, il funzionamento d'essa, la sua composizione, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.
8. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
9. Il Consiglio Comunale può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento consiliare.
10. Per la costituzione delle commissioni di indagine è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 29 - Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, che non siano oggetto di previsione legislativa o statutaria, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

La Giunta Comunale

Art. 30 - Definizione

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 31 - Composizione

1. La Giunta Comunale è composta rispettivamente dal Sindaco, che la presiede, e fino ad un massimo di n°6 Assessori, scelti anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, i quali abbiano i requisiti di eleggibilità alla carica di Assessori Comunali e per i quali non sussistano le cause di incompatibilità, stabilite dalla legge, per i Consiglieri Comunali.
2. Il numero di Assessori non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri Comunali, computando a tal fine il Sindaco.
3. La nomina di Assessore non può essere data oltre il terzo mandato consecutivo.

Art. 32 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratello, coniugi, affini di primo grado, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco, gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 33 - Durata in carica

1. La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco.
2. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
3. Il voto contrario del Consiglio Comunale su una proposta della Giunta Comunale non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 34 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso d'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto, che provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco.
4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 35 - Cessazione dei singoli componenti

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate per iscritto per il tramite del protocollo dell'Ente al Sindaco il quale le comunica al Consiglio nella prima seduta successiva alla presentazione e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla data di presentazione al protocollo, con contestuale comunicazione del provvedimento di nomina del nuovo Assessore.
3. Le dimissioni possono sempre essere ritirate prima della comunicazione al Consiglio.
4. La comunicazione al Consiglio delle dimissioni non comporta votazione da parte del Consiglio.
5. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
6. La decadenza è dichiarata al Sindaco, con provvedimento da comunicarsi al Consiglio entro e non oltre 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, con contestuale comunicazione del provvedimento di nomina del nuovo Assessore.

Art. 36 - Organizzazione

1. L'attività della Giunta Comunale è svolta solo collegialmente.
2. Gli Assessori svolgono collegialmente attività di supporto al Sindaco.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.
4. Ciascun Assessore concorre alla formazione degli indirizzi della Giunta, assume detti indirizzi nella propria azione e propone alla Giunta linee e approfondimento degli indirizzi medesimi, nonché l'adozione dei conseguenti atti di amministrazione.
5. La Giunta può proporre al Consiglio Comunale l'approvazione di un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 37 - Attribuzioni

1. La Giunta Comunale è organo di governo del Comune.
2. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco definendo programmi, obiettivi, priorità, direttive e principi, ai quali deve conformarsi l'attività gestionale finanziaria, tecnica ed amministrativa del Segretario e dei responsabili degli uffici e servizi.

3. Compie tutti gli atti che, in base alla legge ed al presente statuto, non siano riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario e ed ai responsabili degli uffici e servizi, adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.
5. La Giunta attua gli indirizzi e le politiche generali espressi dal Consiglio; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso; esercita i poteri di indirizzo e di controllo propri del livello funzionale che le è attribuito; compie gli atti di indirizzo politico - amministrativo che si concretizzano in atti di programmazione e di indirizzo generale non rientranti tra quelli espressamente attribuiti al Consiglio Comunale dalla legge e dal presente Statuto; governa il processo di definizione di tutti i programmi intervenendo nel procedimento di formazione del bilancio e di preparazione e scelta di ogni altro documento di pianificazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.
6. La Giunta, per ciascuno dei settori di attività dell'Amministrazione comunale, assegna obiettivi generali ed analitici, ne controlla e verifica la realizzazione, sorveglia l'adeguatezza gestionale degli atti e dei comportamenti dai risultati attesi, assicura impulso e sostegno per il potenziamento dell'efficienza e della qualità delle attività, verifica, a mezzo di appositi nuclei di valutazione, i risultati ottenuti dal Segretario e dai responsabili degli uffici e servizi in rapporto ai programmi ed obiettivi loro affidati.
7. In particolare la Giunta:
 - a) approva il progetto di bilancio, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale nonché il progetto di conto consuntivo e li sottopone alla deliberazione del Consiglio Comunale;
 - b) fissa la data di convocazione dei comizi per lo svolgimento dei referendum consultivi che riguardino materie esclusivamente locali;
 - c) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Regione e dallo Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto ad altri organi del Comune;
 - d) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
 - e) nomina commissioni comunali in tutti i casi in cui la relativa competenza non sia riservata per statuto o regolamento al Consiglio.
 - f) affida incarichi di natura professionale connessi all'esecuzione di programmi approvati dal Consiglio ovvero riferiti all'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi; incarica cittadini competenti professionalmente e con qualità morali e civiche irreprensibili a studiare, seguire, senza remunerazione, problemi o settori della vita associata, precisandone durata, contenuto, modi, mezzi, responsabilità, con l'obbligo di relazione alla Giunta nel corso ed al termine del mandato.

Art. 38 - Funzionamento

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. La Giunta è convocata con atto informale dal Sindaco, che fissa l'ordine del giorno della seduta e la presiede.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

5. Le deliberazioni della Giunta sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Nelle deliberazioni per la nomina di persone, è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il più anziano d'età.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, fatta salva ogni decisione della stessa circa l'audizione, l'invito e la partecipazione, senza diritto di voto, di persone esterne ed in particolare di rappresentanti di enti, associazioni, aziende ed organizzazioni, in quanto interessati agli argomenti da trattare o in quanto in grado di fornire un contributo tecnico - informativo sugli argomenti stessi.
8. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, ne redige i verbali con facoltà di farsi coadiuvare da un dipendente dell'Ente di sua fiducia e sottoscrive i verbali stessi unitamente a colui che presiede la seduta.
9. I componenti della Giunta debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interesse proprio o interessi, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado o il conferimento di impieghi ai medesimi.

Art. 39 - Deliberazione d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza e sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio.
2. L'urgenza deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio e deve essere espressamente indicata nella deliberazione stessa.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi alla loro adozione, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 40 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni della Giunta

1. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate all'albo pretorio e diventano esecutive ai sensi dell'Art. 47 della legge 8 giugno 1990, n°142.

Il Sindaco

Art. 41 - Elezione

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

Art. 42 - Figura del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile ed il capo della amministrazione comunale che rappresenta; egli esercita le sue funzioni di capo dell'Amministrazione sin dal momento della proclamazione.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, che è condizione per il valido e pieno esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo.
3. Il Sindaco esercita, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di Ufficiale di Governo.

4. Egli esercita inoltre le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 43 - Durata del mandato

1. La durata del mandato del Sindaco è stabilito dalla legge.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco del Comune non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo che uno dei due mandati amministrativi abbia avuto durata inferiore a due anni sei mesi ed un giorno dovute a cause citate dalla legge, in tal caso allora è possibile ricoprire un terzo mandato.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n°81 e successive modificazioni, variazioni ed integrazioni.

Art. 44 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice - Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 45 - Attribuzione di amministrazione

Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) esercita la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico/amministrativa del Comune;
- c) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nei termini stabiliti dalla legge;
- d) nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice - Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
- e) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla data del provvedimento, con contestuale comunicazione del provvedimento di nomina del nuovo assessore o dei nuovi assessori;
- f) coordina e promuove l'attività dei singoli assessori;
- g) assicura l'unità di indirizzo della Giunta;
- h) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa da parte dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta nella prima seduta successiva;
- i) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, impartendo al Segretario Comunale ed ai responsabili direttive di carattere generale indicanti le priorità in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;

- j) nomina secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di organizzazione i responsabili degli uffici e dei servizi ed i dirigenti e collaboratori esterni ai quali affida il concreto raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso compiti di gestione caratterizzati, da ampi poteri di autovalutazione ed autodeterminazione sui modi, sui mezzi e sui tempi per ottenere gli obiettivi stessi;
- k) controlla l'andamento della gestione affidata al Segretario Comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- l) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta Comunale;
- m) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, sentita la Giunta Comunale;
- n) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge, dallo statuto e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;
- o) coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- p) fa pervenire al Segretario Comunale l'atto di dimissioni, perché il Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, da tenersi entro e non oltre 20 giorni, prenda atto della relativa comunicazione e della conseguente decadenza della Giunta Comunale e del Consiglio stesso.

Art. 46 - Attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi comunali informazione ed atti anche riservati;
- b) promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune, riferendone alla Giunta nella seduta immediatamente successiva alla loro adozione;
- d) può disporre l'acquisizione di atti documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti in tutto o in parte all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti in tutto od in parte al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- f) informa la cittadinanza su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Art. 47 - Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede ai sensi del regolamento;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare nelle sedute della Giunta Comunale che convoca e presiede;
- e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva;
- f) concorda con gli assessori interessati le loro dichiarazioni pubbliche, che possano impegnare la politica della Giunta.

Art. 48 - Vice -Sindaco

1. Il Vice - Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco tale incarico, all'atto di nomina della Giunta, per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Il Vice - Sindaco scelto tra gli assessori esterni non può sostituire il Sindaco nelle funzioni di presidente, nè rappresentarlo in seno al Consiglio Comunale, in quanto non può fungere da presidente di un collegio un soggetto che non ne fa parte. E' esclusa, inoltre, dall'ordinamento, la delega o la sostituzione nelle funzioni di componente delle assemblee elettive. In caso di sospensione del Sindaco, ai sensi dell'art. 15, comma 4 - bis, della legge 19 marzo 1990, n°55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n°16, esercita le funzioni del Sindaco il Vice- Sindaco.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice - Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità.

Titolo II

Organi burocratici

Capo I

Art. 49 - Segretario Comunale

1. Il Comune di San Zeno Naviglio ha un Segretario titolare dirigente o funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 50 - Funzioni

1. Spetta al Segretario Comunale:
 - a) partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale e curarne la verbalizzazione;
 - b) rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
 - d) svolgere compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - e) sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne l'attività;
 - f) coordinare e garantire con i principi di imparzialità, l'andamento e l'efficienza dell'attività amministrativa.

g) la competenza a risolvere i conflitti fra dipendenti. L'attività di sovrintendenza è tesa ad assicurare l'unità di indirizzo amministrativo.

Art. 51 - Funzioni non competenti al Segretario Comunale

1. Non spetta al Segretario Comunale:

- a) la responsabilità dell'istruttoria delle delibere;
- b) la cura dell'attuazione dei provvedimenti;
- c) gli atti esecutivi delle deliberazioni;
- d) la responsabilità degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni;
- e) la presidenza delle commissioni di gara;
- f) la responsabilità delle procedure di gara e di concorso;
- g) la stipula dei contratti;
- h) la responsabilità del procedimento amministrativo e più in generale ogni competenza di natura gestionale;
- i) gli atti certificativi, attestativi e di comunicazione;
- j) il ruolo di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs.vo 626/1995 e di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/1996.

Art. 52 - Direttore Generale

1. Il Comune può dotarsi, nei casi previsti dalla legge, anche in convenzione con altri Enti, della figura del Direttore Generale.

Art. 53 - Funzioni

Egli è nominato secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, e provvede ad attuare gli indirizzi stabiliti dagli organi dell'Ente (Consiglio e Giunta Comunale) secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza ed è responsabile dell'attività gestionale in ordine al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e della Giunta;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- d) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- e) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- f) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Capo II

Uffici

Art. 54 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti - obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 55 - Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
- a) i responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale;
 - b) i responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
 - c) essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente ed ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 56 - Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammmodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale. Sono ad esso attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente, come da legge 127 del 15 maggio 1997, art. 6.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
- a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

- g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge n. 142/1990;
 - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;
 - j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;
 - l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
 - m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
4. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
5. Il Sindaco può attribuire ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Titolo III Servizi

Art. 57 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozioni dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende o di società a prevalente capitale locale; nelle società per azioni a prevalente capitale pubblico, il Comune potrà valutare la possibilità di partecipazione di soggetti pubblici, di imprese private e di società cooperative.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola e quella associata mediante convenzione, ovvero consorzio. Nella scelta della forma di gestione dei servizi, il Comune accorda la propria preferenza alla concessione quando il servizio può essere effettuato da cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di speculazione privata.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il Comune può prevedere la possibilità di raccordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative di solidarietà sociale.

Art. 58 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 59- Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico-civile.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e dai propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 60 – Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizi dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario-contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del Bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 61 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente della istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 62 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio e adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 63 - Il Direttore

1. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 64 - Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati su proposta motivata del Sindaco, o di un quinto dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 65 - Società a prevalente capitale locale

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 66 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV Controllo interno

Art. 67 - Principi e criteri

- 1) Il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e gli altri documenti contabili, dovranno favorire una lettura per programmi e obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia del Comune.
- 2) L'attività di revisione potrà comportare delle proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici delle gestioni e di singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.
- 3) Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del Collegio dei Revisori del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
- 4) Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività dei Revisori e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 68 - Revisore del conto

- 1) Il Revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sul funzionamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per le funzioni di Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
- 2) Nell'esercizio delle sue funzioni con modalità e limiti definiti dal regolamento, il Revisore dei Conti avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 69 - Controllo di gestione

- 1) Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- 2) La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la qualificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Parte II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I

Organizzazione territoriale e forme associative

Art. 70 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 71- Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 72 – Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 73 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per l'economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale per i servizi stessi, previsti dall'articolo precedente.

2. La convenzione oltre che al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 73, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestite da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 74 - Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 71 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 75 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano della attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programmi.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, sentita la Giunta, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo II

Partecipazione popolare

Art. 76 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative, cooperativistiche, e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di singoli cittadini su specifici problemi.

5. L'Amministrazione comunale prevede di consultare le associazioni registrate di cui al successivo art. 83 operanti nel territorio comunale:

- a) periodicamente, in sede di commissioni miste per aree tematiche (cultura, urbanistica e viabilità, ecologia, servizi socio-assistenziali, servizi pubblici, pubblica istruzione) o attraverso consulte permanenti;
- b) nella forma di conferenze straordinarie su iniziativa dell'ente e di associazioni, su problemi di interesse collettivo;
- c) a mezzo dell'audizione su specifici problemi su iniziativa dell'ente e di associazioni.

Capo I

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 77- Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi sovraindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del provvedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sulla istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 78 - Istanza

- 1) I cittadini, le associazioni, i comitati ed i
Sindaco interrogazioni con le quali si
dell'attività dell'Amministrazione.
- soggetti collettivi possono rivolgere al
chiedono ragioni su specifici aspetti

- 2) La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
- 3) Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 79 – Petizioni

- 1) Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
- 2) Il regolamento di cui al 3° comma dell'art. 79 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
- 3) La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
- 4) Se il termine previsto al comma 3° non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
- 5) La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 80 – Proposte

- 1) Il dieci per cento dei cittadini residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria..
- 2) L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
- 3) Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo II

Associazionismo e partecipazione

Art. 81 - Principi generali

- 1) Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione fra cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 84, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
- 2) I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 82 – Associazioni

- 1) La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo, e le associazioni che operano sul territorio.
- 2) Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dalla acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta ai soggetti interessati.

Art. 83 - Organismi di partecipazione

- 1) Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno poteri d'iniziativa previsti negli articoli precedenti.
- 2) L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
- 3) Gli organismi previsti nel comma precedente a quelli esponenziali d'interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta .

Art.84 – Incentivazione

- 1) Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria – patrimoniale che tecnico-professionale ed organizzativo nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all' art. 12 delle legge 7 agosto 1990 , n°241.

Art. 85 - Partecipazione alle Commissioni consultive

- 1) Le Commissioni consiliari, su richiesta delle Associazioni e degli organismi interessati, possono, invitare ai propri lavori rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III

Referendum – diritti di accesso

Art. 86 - Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione

amministrativa. E' comunque prevista una sola consultazione referendaria annuale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) in materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
- d) su atti e provvedimenti inerenti ad elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
- e) su atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
- f) su regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- g) su atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
- h) revisione dello Statuto.

3. Il Consiglio Comunale, su iniziativa della Giunta Comunale, o su autonoma iniziativa, indice referendum consultivo con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il dieci per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio Comunale.

5. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative della consultazione.

6. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali, lo svolgimento sarà possibile in coincidenza con i referendum nazionali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 136, della legge 127/1997.

Art. 87 - Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Il referendum ha validità se vota almeno il cinquanta per cento più uno degli elettori.

Art. 88 – Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 89 - Diritto di informazione

- 1) Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

- 2) L'Ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della pubblicazione dell'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
- 3) L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
- 4) La Giunta Comunale, adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
- 5) Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n°241.

CAPO IV Difensore civico

Art. 90

Titolare del ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione locale è innanzitutto il Consiglio Comunale.

1) In relazione al primo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n°142 che indica nel Consiglio l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo nel Comune, e al primo comma dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n°241, sul procedimento amministrativo, il Consiglio Comunale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione locale.

Art. 91

Ogni Consigliere deve segnalare, anche di propria iniziativa, al Sindaco e al Segretario Comunale, secondo le rispettive competenze, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, unitamente a proposte migliorative e di correzione.

Art. 92

Il Sindaco e il Segretario Comunale sono tenuti ad assumere i relativi provvedimenti nel rispetto della normativa vigente e a dare comunicazione agli interessati in ordine alle decisioni assunte.

Art. 93

Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento dell'Amministrazione e sulle iniziative adottate per garantire il corretto funzionamento delle istituzioni locali.

Art. 94

Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, assume le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Titolo III Funzione normativa

Art. 95 – Statuto

1. Lo Statuto deve contenere le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno il dieci per cento del numero dei cittadini residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, per porre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 96 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale

2. nelle materie di competenza riservata dalla legge generale agli Enti locali. In tale caso la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai Cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 81 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio. La prima a seguito dell'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione. La seconda per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano la effettiva conoscibilità.

Art. 97 - Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute

1) Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere approvati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n°142, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 98 – Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore trascorso il trentesimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio. Successivamente dovrà essere inviato al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il presente Statuto verrà inviato ad ogni nucleo familiare costituito sul territorio comunale.